



RG. 11418/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

Nel procedimento n. 11418/2015 RG ,

instaurato da: [REDACTED]

contro: [REDACTED]

Il Giudice

in persona del dott. Giovanni Di Giorgio,

sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza del 1.12.2016;

letti gli atti, vista la documentazione prodotta ed esaminate le contrapposte istanze istruttorie avanzate dalle parti;

considerato che la dedotta prova testimoniale del sig. [REDACTED] è inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c. atteso che egli è, secondo la prospettazione di parte attrice, parte potenziale del processo quale soggetto;

rilevato infatti che:

l'art. 246 c.p.c. prevede che "Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".

Il tribunale, aderendo all'orientamento della Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 248/74) la quale ha esaminato in modo approfondito la disposizione in esame, rileva che la norma non vieta l'assunzione come testi di coloro che abbiano un qualsiasi interesse nel processo ma riguarda soltanto le persone "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Il riferimento a un interesse tale da legittimare la partecipazione al giudizio dimostra che il divieto dell'art. 246 cit. è dettato in funzione del principio, proprio del nostro ordinamento processuale civile, di incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio. Questa antitesi è stata valutata dal legislatore con riguardo sia a colui che sia già parte formale del giudizio ovvero parte in senso sostanziale, cioè quella in nome della quale o contro la quale viene chiesta l'attuazione della legge, sia con riguardo al titolare o contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio da altro soggetto, il quale

ritenutane la rilevanza ammette la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui i capi 13 e 15 della memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. di parte attrice con n.2 testi fra quelli indicati;

b) sulle istanze istruttorie di parte convenuta:

ritenutane la congruenza e concludenza, ammette l'interrogatorio formale deferito a [REDACTED] in ordine ai fatti e circostanze di cui ai capi 1,3,4, e da 9 a 18 del memoria ex art. 183 co. 6 n.2 di parte convenuta;

ritenuto applicabile l'art. 246 c.p.c. al sig. [REDACTED] e ritenuti irrilevanti gli ulteriori capi articolati, rigetta la prova testimoniale richiesta da parte convenuta

FISSA

per l'interrogatorio libero e formale, nonchè l'assunzione della prova l'udienza del **9.3.2017**, ore 10.30 .

Si comunichi.

Aversa, 02/12/2016

IL

CASO.it

Il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio

